COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO N. 18 **CODICE ENTE 10869**

Seduta del 16/04/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA – 1^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SEDICI** del mese **APRILE** alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti giustificati
1)	CHIZZONI	GIANNI	X	
2)	CHIMINAZZO	PATRIZIA	X	
3)	GRASSI	GIANNI	X	
4)	CHIMINAZZO	LUCIANO	X	
5)	MADELLA	PATRIZIA	X	
6)	ZAPPAVIGNA	LUIGI	X	
7)	PANCERA	GIUSEPPE	X	
8)	ZEN	MARCO	X	
9)	GOLLINI	EMANUELE	X	
10)	SCHIAVONI	ALESSANDRA	X	
11)	ARIOTTI	ALBERTO	X	
			11	=

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI.

Il Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione del seguente punto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARI anno 2014.

Relaziona brevemente il Sindaco il quale illustra le nuove tariffe del corrispettivo per i rifiuti per l'anno 2014, che sono state riviste tutte al ribasso con particolare riguardo alle attività produttive. Riferisce che mediante il lavoro di accertamento svolto dagli uffici, sono stati scoperti diversi utenti e attività produttive che non erano iscritti a ruolo e conseguentemente si stanno recuperando i tributi non incassati negli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo contesto dei tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni a seconda di casi specifici;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 16 di questa seduta, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 di questa seduta, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario propedeutico alla determinazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI, in base ai criteri stabiliti nel Regolamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e*

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il D.M. 13/02/2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

RITENUTO di approvare le tariffe per il servizio rifiuti per l'anno 2014 sulla base del piano finanziario precedentemente approvato;

DATO ATTO che sono state ulteriormente specificate per il 2014 le tipologie delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di conseguire una maggior corrispondenza con l'effettiva produzione di rifiuti;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

Aperta la discussione, il cons. Gollini afferma che l'azione di recupero dei tributi nei confronti di coloro che non erano iscritti a ruolo, è doverosa e positiva, in quanto andrà a beneficio dell'intera comunità.

Il Sindaco riferisce che l'installazione del nuovo sistema informativo integrato permetterà il confronto di dati tra i vari uffici, facilitando l'attività di recupero dell'evasione fiscale.

L'assessore Grassi afferma che la lotta all'evasione fiscale è un dovere di equità sociale a prescindere dalle tariffe.

Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ariotti, Gollini, Schiavoni) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Di approvare** le tariffe del corrispettivo per i rifiuti (TARI) – anno 2014 – come risultanti nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del Corrispettivo sui rifiuti, in luogo della TARI;

3. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Ariotti, Gollini, Schiavoni) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Ing. Gianni CHIZZONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 03/05/2014 F.to Dott. Giuseppe Capodici

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 03/05/2014 Dott. Giuseppe Capodici

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000, in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Capodici

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 e art. 147-bis Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
( ) Parere contrario (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO *Rag. Elena Furlani*